



DELIBERA N. 100/23/CONS

**DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE
LICENSYNCR PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA 3,
DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 E DELL'ART. 8, COMMA 3,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2017, N. 35**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 19 aprile 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso *on line* nel mercato interno;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, recante *“Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on line nel mercato interno”*, di seguito *Decreto*;

VISTO in particolare l’art. 1 del *Decreto* ove sono stabiliti *“i requisiti necessari per garantire il buon funzionamento della gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente, nonché i requisiti per la concessione di licenze multiterritoriali da parte di organismi di gestione collettiva dei diritti d’autore per l’uso on line di opere musicali nel mercato interno”*;

VISTO l’art. 2, comma 1, del *Decreto*, il quale stabilisce che *“Per «organismo di gestione collettiva» si intende un soggetto, ivi compresa la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) disciplinata dagli articoli 180 e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dalla legge 9 gennaio 2008, n. 2, che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d’autore o diritti connessi ai diritti d’autore per conto di più di un titolare di tali*



diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi uno o entrambi i seguenti requisiti: a) è detenuto o controllato dai propri membri; b) non persegue fini di lucro.”;

VISTO altresì l’art. 8, comma 1, del *Decreto*, il quale stabilisce che “*gli organismi di gestione collettiva diversi dalla Società Italiana degli autori e degli editori [...] che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore devono disporre dei seguenti requisiti: a) costituzione in una forma giuridica prevista dall’ordinamento italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea che consenta, con riferimento agli organismi di gestione collettiva, l’effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti; b) il rispetto della normativa vigente in relazione alla forma giuridica prescelta; c) un’organizzazione conforme a quanto stabilito dalla Sezione II del presente Capo; d) previsione espressa nello statuto, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, dei seguenti elementi: 1) l’attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, quale oggetto sociale esclusivo o, comunque, prevalente; 2) la tenuta dei libri obbligatori e delle altre scritture contabili ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo III, Sezione III, paragrafo 2, del codice civile; 3) la redazione del bilancio ai sensi del Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione IX, del codice civile.”;*

VISTO l’art. 8, comma 3, del *Decreto* per cui “[i] soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a segnalare l’inizio dell’attività secondo le modalità previste dall’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, autorità di vigilanza ai sensi dell’articolo 40, trasmettendo altresì alla suddetta amministrazione una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante il possesso dei requisiti previsti al precedente comma 1, insieme ad una copia del proprio statuto”;

VISTO il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante “*Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili*”, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e, in particolare, l’art. 19, che modifica la legge 22 aprile 1941, n. 633 e il *Decreto*;

VISTO il regolamento allegato alla delibera n. 396/17/CONS, recante “*Attuazione del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 in materia di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on line nel mercato interno*”, di seguito *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS.

CONSIDERATO che il *Decreto* assegna all’Autorità competenze in materia di vigilanza sul rispetto delle disposizioni relative alla gestione collettiva dei diritti d’autore



e dei diritti connessi, al fine di garantire il buon funzionamento e l'efficienza della attività di gestione ed intermediazione degli stessi. In particolare, è previsto che l'Autorità:

- stabilisce le modalità di accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del *Decreto* da parte degli organismi di gestione collettiva diversi da SIAE e delle entità di gestione indipendenti;
- verifica l'effettivo adeguamento organizzativo e gestionale da parte degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente che già operano nel settore dell'intermediazione dei diritti d'autore e dei diritti connessi alla data di entrata in vigore del *Decreto*;
- in ossequio a quanto previsto dagli artt. 40 e 41 del *Decreto* vigila in particolare sulla adozione da parte degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti di adeguati *standard* in materia di *governance* e gestione finanziaria, assicurando la trasparenza delle attività anche per quel che concerne le comunicazioni nei confronti dei titolari dei diritti e degli utilizzatori. Vigila inoltre sulle condizioni di concessione di licenze multiterritoriali per i diritti d'autore su opere musicali *on line* al fine di favorirne la diffusione in ambito transfrontaliero;
- pubblica, sul proprio sito *internet*, l'elenco delle imprese che hanno comunicato l'inizio delle attività e che risultano in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del *Decreto*. Con le stesse modalità, pubblica inoltre l'elenco dei soggetti che non risultano essere più in possesso di tali requisiti;
- in caso di mancata ottemperanza alle previsioni recate dal *Decreto*, applica sanzioni amministrative sia pecuniarie sia interdittive;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa in data 27 febbraio 2023 (ns. prot. n. 0055650) ai sensi dell'art 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'organismo di gestione collettiva (di seguito, anche "OGC") in forma di associazione, denominato Licensync (di seguito, anche "Licensync" o "l'Associazione"), in ossequio a quanto previsto dall'art. 19 della legge n. 241/90 e dall'art. 8 del *Decreto*. In particolare, Licensync afferma, tra l'altro, di essere "*in possesso dei requisiti minimi necessari [previsti ndr] all'art. 8, comma 1 del Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, per le imprese che intendono svolgere o svolgono l'attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi*";

VISTO lo statuto di Licensync allegato alla dichiarazione sostitutiva sopra citata;

CONSIDERATO che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e lo statuto di Licensync non risultano conformi alla normativa di riferimento, nei termini che seguono:

- (i) lo statuto non reca la previsione espressamente prevista all'articolo 8, comma 1, *lett.d*), punto numero 1, del *Decreto*, ovvero quale oggetto sociale esclusivo o, comunque prevalente dell'Associazione, "*l'attività di amministrazione e intermediazione*";



(ii) lo statuto non reca le previsioni espressamente previste al comma 6 dell'articolo 11 del Decreto, con particolare riferimento al divieto per i componenti dello stesso di ricoprire cariche in qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, ovvero di svolgere un'attività in concorrenza con l'Associazione, alla disciplina del conflitto di interesse e a quella relativa alla responsabilità dei medesimi per eventuali danni derivati all'organismo di gestione collettiva dalle loro azioni e/o omissioni (in quanto compatibile).

(iii) lo statuto non reca le previsioni espressamente previste ai commi 2, 3, 5, 6, 7 e 9 dell'articolo 12 del Decreto, con particolare riferimento al divieto per i componenti dello stesso di ricoprire cariche in qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, ovvero di svolgere un'attività in concorrenza con l'Associazione, alla disciplina del conflitto di interesse e alla relativa dichiarazione annuale, nonché alla responsabilità degli amministratori per eventuali danni derivati all'organismo di gestione collettiva dalle loro azioni e/o omissioni.

VISTO l'art. 19, comma 3, della legge 241/1990, secondo cui “[l’] amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l’amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata. [...] L’atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle suddette misure”;

CONSIDERATO che l'art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990, conferisce all'Amministrazione alternativamente: (i) il potere di inibire l'attività oggetto di SCIA e di ordinare la rimozione degli effetti dannosi in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione; (ii) il potere di invitare il soggetto privato a conformare l'attività intrapresa alla normativa vigente, qualora ciò sia possibile, attraverso un atto motivato che prescriva le misure necessarie allo scopo, fissando un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione delle stesse;

CONSIDERATO che, secondo l'art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990, in mancanza dell'adozione, entro il termine designato, da parte del privato delle misure necessarie prescritte dall'Amministrazione, l'attività si intende vietata;

CONSIDERATO che l'Amministrazione può esercitare il potere inibitorio oppure quello conformativo assegnatole dalla legge n. 241/1990, nell'ambito della propria discrezionalità, secondo criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;



CONSIDERATO che risulta possibile invitare il soggetto privato a conformare l'attività intrapresa alla normativa vigente e, in particolare, all'articolo 8, comma 1, *lett. d)*, punto 1 del *Decreto*, il quale individua in maniera specifica l'oggetto sociale che deve possedere l'organismo di gestione collettiva e/o entità di gestione indipendente e all'articolo 8 comma 1, *lett. c)* del medesimo, il quale stabilisce che la Società deve possedere un'organizzazione conforme a quanto stabilito nella Sezione II del medesimo, con particolare riferimento alle prescrizioni contenute negli articoli 11 e 12, recanti, rispettivamente “*Organo di Sorveglianza*” e “*Amministrazione degli organismi di gestione collettiva*”;

CONSIDERATO che la modifica dello statuto sopra richiesta deve in ogni caso garantire il rispetto degli altri requisiti previsti dallo stesso articolo 8, comma 1, e in particolare di quelli previsti, nell'ordine, alla *lett. c)* del *Decreto*, ossia la previsione di un'organizzazione conforme a quanto stabilito nella Sezione II del medesimo, con particolare riferimento alle prescrizioni di cui agli articoli 11 e 12 nonché e al punto 1 della *lett. d)* dello stesso, ossia la previsione dell'attività di amministrazione e intermediazione e del medesimo;

CONSIDERATO, in particolare che, le modifiche richieste attengono, per ciò che concerne alle prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 1, *lett. c)* del *Decreto*, la previsione contenuta al comma 6, dell'articolo 11 del medesimo;

CONSIDERATO, altresì che, le modifiche richieste attengono, per ciò che concerne alle prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 1, *lett. c)* del *Decreto*, le previsioni contenute ai commi 2, 3, 5, 6, 7 e 9 dell'articolo 12 del medesimo;

CONSIDERATO, in particolare che, le modifiche richieste attengono, per ciò che concerne l'articolo 8, la previsione contenuta al comma 1, *lett. d)*, punto 1, del *Decreto*, nelle modalità sopra rappresentate;

RITENUTO, pertanto, di prescrivere l'adozione di misure necessarie al fine di rendere lo statuto di Licensync, organismo di gestione collettiva, conforme al citato art. 8, comma 1, *lett. c)* del *Decreto*, ed in particolare alle previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 11 e ai commi 2, 3, 5, 6, 7 e 9 dell'articolo 12 del *Decreto*, nonché all'articolo 8, comma 1, *lett. d)*, punto 1 del medesimo;

RITENUTO di assegnare a Licensync un termine di sessanta giorni per provvedere all'adozione delle misure sopra descritte decorrente dalla data di notifica della presente delibera;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA



Art. 1

1. Per le motivazioni di cui in premessa, l'Associazione Licensync è tenuta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, comma 3, della legge n. 241/1990 e 8, comma 3, del *Decreto*, a adottare le misure necessarie per rendere il proprio statuto conforme al citato art. 8, comma 1, *lett. c)*, e, in particolare, alle previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 11 e ai commi 2, 3, 5, 6, 7 e 9 dell'articolo 12 del *Decreto*, nonché all'articolo 8, comma 1, *lett. d)*, punto 1 del medesimo;

2. Le misure di cui al comma 1 devono essere poste in essere e comunicate all'Autorità nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica della presente delibera.

3. Qualora l'Associazione non adotti entro il termine di sessanta giorni le misure di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990, la prosecuzione dell'attività - di cui alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prot. n. 0055650 del 27 febbraio 2023 - si intende vietata.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Lazio nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica.

La presente delibera è notificata alla Associazione Licensync ed è pubblicata sul sito dell'Autorità.

Roma, 19 aprile 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba